N. del Reg. 36

COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO -

Sessione straord. urgente *convocazione* prima *seduta* pubblica

L'anno duemilaventisei addì trenta *del mese di* giugno

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Arru Eugenio	P	-	Lucchi Clemente Niccolò	P	-	Pipia Francesco	P	-
Azara Angelo	P	-	Luisi Christian	P	-	Planetta Antonio	P	-
Azzena Giovanni	P	-	Manai Ferretti Stefano	P	-	Ponti Alessandro	P	-
Bazzoni Pierpaolo	P	-	Mascia Giuseppe (Sindaco)	P	-	Ribichesu Nicola	-	A
Bindi Barbara	P	-	Masia Giovanna	P	-	Rubattu Anna Paola	P	-
Boiano Alessandro	P	-	Musio Chiara Maria Regina	P	-	Ruju Stefano	P	-
Brianda Mariano	P	-	Onida Gianluigi	P	-	Sardara Carlo Andrea	P	-
Cadeddu Roberto	P	-	Pani Walter Oreste	-	A	Sassu Antonio	P	-
Chelo Gianluca	P	-	Paoni Antonio	P	-	Serratrice T. Rossana	-	A
Corda Alessandra	P	-	Pedoni Pietro	P	-	Tedde Gian Franco	P	-
Delogu Melania	P	-	Piga Noemi	P	-	Usai Maurizio	-	A
Fois Antonietta	P	-	Pingerna Mario	P	-			

Sono presenti le Assessore: Careddu, Fantato, Mercuri e Puggioni e gli Assessori: Masala, Panu, Rizzu e Sanna.
È assente l'Assessore Salis.

PRESIDENTE Dott. Mario Pingerna

con la partecipazione della

SEGRETARIA GENERALE Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris

MARIO
MURA
28.07.2026
15:29:27
GMT+02:00

In continuazione di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 6332 in data 4 giugno 2026, di cui all'oggetto, presentata dall'assessore al bilancio e tributi;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 22 maggio 2018, con la quale è stato approvato il Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno, e la successiva deliberazione modificativa n. 76 del 22 dicembre 2020;
Rilevato che sono pervenute varie richieste di esenzione dall'applicazione dell'imposta di soggiorno da parte di strutture adibite anche ad abitazione principale del gestore, dovute ad una estensiva interpretazione dell'articolo 1 del Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno;
Considerato che un'esenzione dall'imposta di soggiorno basata sul fatto che la struttura ricettiva sia l'abitazione principale del gestore (come nel caso di molti *B&B* a gestione familiare o locazioni brevi in forma non imprenditoriale) creerebbe potenzialmente una distorsione del mercato, in quanto introdurrebbe un vantaggio competitivo ingiustificato a favore di determinati operatori per i seguenti motivi:

- disparità di trattamento concorrenziale: strutture simili (es. due *B&B* nella stessa via), che offrono servizi identici, vedrebbero un prezzo finale diverso per il cliente. Quella gestita all'interno dell'abitazione principale risulterebbe più economica (prezzo del pernottamento senza tassa di soggiorno) rispetto a una gestita da un gestore non residente (prezzo del pernottamento + tassa di soggiorno), danneggiando la competitività della seconda;
- la giurisprudenza ha chiarito che il gestore è responsabile dell'imposta (*ex* art. 4 D. Lgs. 23/2011), indipendentemente dalla forma contrattuale, qualora svolga un'attività in modo non occasionale. La distinzione tra "abitazione principale" e "struttura ricettiva" è irrilevante ai fini del presupposto impositivo, che è il pernottamento del non residente;
- in definitiva esentare una categoria specifica basandosi sul luogo di residenza del gestore crea una concorrenza sleale, poiché il beneficio economico non deriva da una maggiore efficienza o qualità del servizio, ma da un trattamento fiscale differenziato non giustificato dal tipo di servizio offerto al turista;

Considerato inoltre che prevedere un'esenzione dall'imposta di soggiorno, basata esclusivamente su qualità del gestore e non sul soggetto ospitato (turista), è giuridicamente e concettualmente scorretto per i seguenti motivi:

- l'imposta si applica a chi pernotta nelle strutture ricettive del territorio comunale. Il soggetto passivo è il turista, non il gestore. Le esenzioni devono essere legate a condizioni soggettive dell'ospite (minori, disabili, malati, residenti, accompagnatori, ecc.);
- l'esenzione deve essere giustificata dal fatto che il soggetto ospitato non grava sui servizi locali o non usufruisce dei servizi turistici, e non da condizioni personali dell'imprenditore;
- il gestore è responsabile d'imposta (e non più agente contabile), obbligato a riscuotere e versare quanto dovuto dal cliente. L'esenzione deve riguardare l'ospite, non il gestore;

Ritenuto pertanto opportuno sostituire l'articolo 1 del Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno per le ragioni suddette con il seguente testo:

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

«Presupposto dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14.3.2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale", è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, nelle strutture ricettive all'aria aperta ed extra-alberghiere, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (*bed & breakfast*), campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Sassari».

Visti:

- l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo municipale", il quale ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;
- l'articolo 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017 n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D. lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;
- il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, art. 180, commi 3 e 4;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal dirigente del settore Politiche finanziarie e tributarie sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura della Segretaria generale;

Preso atto:

- del parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti, con verbale in data 19.6.2026;
- del parere favorevole espresso dalla Municipalità della Nurra in data 24.6.2026;
- del parere favorevole reso dalla 2^ Commissione consiliare permanente in data 25.6.2026;

Riconosciuta la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

Udita l'illustrazione a cura dell'assessore al bilancio e tributi Masala;

CON VOTI espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza dei consiglieri Manai Ferretti, Luisi e Sardara, nominati scrutatori, presenti 31, votanti e favorevoli 28, astenuti 2: la consigliera Corda e il consigliere Sardara; il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

1) di approvare, per la motivazione indicata in premessa, la modifica dell'articolo 1 del Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 22 maggio 2018, modificato con deliberazione n. 76 del 22 dicembre 2020, sostituendo l'articolo 1 con il seguente testo:

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

«Presupposto dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14.3.2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale", è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, nelle strutture ricettive all'aria aperta ed extra-alberghiere, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (*bed & breakfast*), campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Sassari».

2) di disporre l'invio della presente deliberazione, a cura del servizio proponente, al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza dei sopra citati scrutatori, presenti 31, votanti e favorevoli 28; astenuti 2: la consigliera Corda e il consigliere Sardara; il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., considerata l'urgenza di formalizzare le modifiche regolamentari testé approvate.

MARIO
MURA
28.07.2026
15:29:27
GMT+02:00

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	LA SEGRETARIA GENERALE
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione sarà affissa in pubblicazione nell'Albo Pretorio *on line* del Comune di Sassari ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e vi resterà per 15 giorni consecutivi.